



**ARERA**

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



# **Approfondimento di alcuni esempi di applicazione della procedura emersi nelle decisioni giustiziali.**

25 maggio 2022

**Luca Chiellini**

**Unità Arbitrati e Decisioni Controversie  
Direzione Advocacy Consumatori e Utenti**

**Questa presentazione non è un documento ufficiale dell'ARERA**

**Articolo 1, lett. g) e i) della Disciplina:**

- parte è il soggetto che presenta il reclamo;
- reclamante è la parte che presenta il reclamo.

Il soggetto che reclama deve avere la disponibilità giuridica della situazione sostanziale per cui chiede tutela: ad esempio la **titolarità di una pratica di connessione** per un reclamo sul ritardo nell'emissione di un preventivo.

**SI È POSTA LA QUESTIONE SE IL TITOLARE DELLA SITUAZIONE SOSTANZIALE POSSA DELEGARE UN ALTRO SOGGETTO A PRESENTARE IL RECLAMO.**

## Caso applicativo - Delibera 5 aprile 2018, 196/2018/E/eel.

Nel caso in questione:

- **il reclamo è stato presentato da un soggetto a ciò delegato dal titolare della pratica di connessione;**
- **il procedimento è stato avviato ed ha visto come parte reclamante il soggetto delegato;**
- **la decisione di accoglimento del reclamo ha prescritto al gestore un *facere* (nel caso erogazione di indennizzi automatici) verso il reclamante.**

Nel ricorso presentato avverso la delibera **196/2018/E/eel** il gestore ha eccepito che:

- **la Disciplina non consente la presentazione di un reclamo tramite delegato;**
- **il reclamante delegato era, quindi, privo di LEGITTIMAZIONE ATTIVA;**
- **non è giustificabile la prescrizione di un *facere* a favore del delegato;**
- **la presentazione del reclamo tramite delegato non ha garantito il contraddittorio.**

**Nella sentenza n. 489/19 il TAR Lombardia al proposito ha dichiarato che:**

***“...La censura si appalesa inammissibile, prima ancora che infondata...”***

**Il TAR ha respinto la censura di inammissibilità posta dal gestore evidenziando in sintesi che:**

- il procedimento giustiziale è stato attivato su impulso di un soggetto a ciò delegato dal soggetto richiedente la connessione, con atto peraltro sottoscritto anche dalla “parte personalmente” oltre che dal rappresentante del reclamante stesso;
- è emersa in modo inequivocabile nel corso del procedimento la *qualitas* del reclamante, nonché l’identità del soggetto titolare della posizione giuridica sostanziale azionata con il reclamo;
- il gestore ha pienamente dispiegato le proprie facoltà procedurali in contraddittorio con il reclamante;
- è indifferente per il gestore che la decisione del reclamo possa ingiungere il pagamento di un indennizzo automatico in favore della società mandataria (reclamante).

Questo esempio applicativo evidenzia che:

- **il soggetto titolare della situazione giuridica può:**
  - **presentare direttamente il reclamo;**
  - **oppure delegare a ciò un altro soggetto;**
- **la decisione viene emessa nei confronti delle parti del procedimento.**

## ESEMPIO B – RECLAMO NON DIRETTO A DARE IMPULSO A INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

Articolo 3, comma 9 della Disciplina: il reclamo deve essere archiviato quando non diretto a dare impulso a interventi dell'Autorità.

Il risarcimento danni **NON RIENTRA** nella competenza dell'Autorità.

Il reclamo avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, quindi:

- **NON È IDONEO** a dare impulso ad interventi dell'Autorità, nel caso all'esercizio della cognizione giustiziale;
- deve essere **ARCHIVIATO PER INAMMISSIBILITÀ.**

## MA LA SOLA PRESENZA NEL RECLAMO DI UNA ISTANZA RISARCITORIA NON NE COMPORTA AUTOMATICAMENTE L'ARCHIVIAZIONE.

Infatti, se dall'analisi concreta del contenuto del reclamo risulta che:

- viene chiesto il risarcimento dei danni come conseguenza di illegittimità lamentata sull'operato del gestore;
- l'illegittimità deve essere accertata perché il gestore:

- l'ha contestata nella risposta al reclamo direttamente ricevuto;
- o è rimasto silente rispetto al reclamo direttamente ricevuto;
- o il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore e all'Autorità (nei casi consentiti);
- e nel procedimento ha confermato o rivendicato la legittimità del proprio operato;

**IL RECLAMO È AMMISSIBILE E IL PROCEDIMENTO GIUNGE A DECISIONE PERCHÉ L'AUTORITÀ È CHIAMATA AD ACCERTARE LA LEGITTIMITÀ O MENO DELL'OPERATO DEL GESTORE.**

## CASI APPLICATIVI DI RECLAMI CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

### 1° caso applicativo - Delibera 24 novembre 2020, 482/2020/E/eel

In questo caso, poichè:

- il reclamante ha chiesto all’Autorità di accertare la non conformità della condotta del gestore alla regolazione ed ha chiesto i “...*danni subiti dagli Impianti e dalla Società...*” derivanti dalla condotta del gestore;
- il gestore - in risposta al reclamo direttamente ricevuto e nel corso del procedimento - ha rivendicato la correttezza del proprio operato;

**IL PROCEDIMENTO È STATO AVVIATO ED È GIUNTO A DECISIONE PER ACCERTARE IN CONTRADDITTORIO LA FONDATEZZA O MENO DELLE CONTESTAZIONI MOSSE ALLA CONDOTTA DEL GESTORE.**

Nella presente decisione l'Autorità ha:

- **CIRCOSCRITTO LA COGNIZIONE** - e, quindi, il *thema decidendum* - della controversia sulle **lamentate** inidoneità del sistema di telecontrollo del gestore a rilevare un guasto occorso in una Cabina Primaria, tardività nella riparazione dello stesso, nonché sulla derivazione di tale guasto dall'assenza di attività di manutenzione sulla cabina stessa;
- **ACCERTATO** la **correttezza** della condotta del gestore;
- **DICHIARATO** che le istanze di natura risarcitoria **non rientrano** nella sfera cognitiva della funzione giustiziale.

## 2° caso applicativo - Delibera 24 marzo 2020, 92/2020/E/eel

Anche in questo caso, poiché:

- il reclamante ha chiesto all'Autorità di accertare “...l'inadempimento del gestore rispetto alle obbligazioni assunte...e, di conseguenza, ordinare...di risarcire il pregiudizio economico causato alla Società...”;
- parimenti il gestore - in risposta al reclamo direttamente ricevuto e nel corso del procedimento - ha rivendicato la correttezza del proprio operato;

**IL PROCEDIMENTO È STATO AVVIATO ED È GIUNTO A DECISIONE PER ACCERTARE IN CONTRADDITTORIO LA FONDATEZZA O MENO DELLE CONTESTAZIONI MOSSE ALLA CONDOTTA DEL GESTORE.**

Nella presente decisione l'Autorità ha:

- **CIRCOSCRITTO LA COGNIZIONE** - e, quindi, il *thema decidendum* - della controversia unicamente sul **rispetto o meno**, da parte del gestore, del tempo previsto dalla regolazione per mettere a disposizione del richiedente il preventivo per la connessione;
- **ACCERTATO** il **ritardo** nella messa a disposizione e, quindi, **la violazione della regolazione** (nel caso il Testo Integrato delle Connessioni Attive, c.d. TICA);
- **DICHIARATO** che le istanze di natura risarcitoria non rientrano nella sfera cognitiva della funzione giustiziale, **PUR IN PRESENZA DI ACCERTATA VIOLAZIONE DELLA REGOLAZIONE.**

Questi esempi applicativi evidenziano che:

- i reclami in sede giustiziale sono finalizzati a chiedere all'Autorità di **ACCERTARE LA CORRETTEZZA O MENO DELLA CONDOTTA DEL GESTORE,** nonché eventuali **prescrizioni funzionali alla *compliance regolatoria*** (tra cui ad es. l'erogazione degli indennizzi automatici ove previsti) - ma non a chiedere **prescrizioni di natura risarcitoria;**
- se una istanza risarcitoria comunque è presente in un reclamo dove però si lamenta l'illegittimità della condotta del gestore - e quest'ultimo non l'ha ammessa - il procedimento viene **AVVIATO E PORTATO FINO A DECISIONE** esclusivamente per **ACCERTARE LA SUSSISTENZA O MENO DELLA ILLEGITTIMITÀ LAMENTATA,** senza alcuna prescrizione sulla istanza risarcitoria anche in caso di **accertata illegittimità.**

**Articolo 3, comma 9 della Disciplina:** il reclamo va archiviato nel caso in cui per la fattispecie oggetto dell'istanza sia stato presentato ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria.

Tale disposizione mira ad evitare che l'Autorità giudiziaria e l'Autorità - nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza - si pronuncino “...*anche se in sedi diverse...*” sulla medesima fattispecie controversa “...*con possibili contrasti...*” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4220/2019).

**Ma in concreto quando può dirsi che - per la fattispecie oggetto dell'istanza - è pendente un ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria?**

# CASI APPLICATIVI SULLA ALTERNATIVITÀ TRA SEDE GIUSTIZIALE E SEDE GIUDIZIARIA

## 1° caso applicativo - Delibera 3 dicembre 2019, 498/2019/E/eel

In questa decisione\* l'Autorità ha dichiarato che:

*“...per effetto del principio generale espresso dall'articolo 2909 del codice civile, affinché ricorra la sovrapposizione tra sede giudiziaria e giustiziale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 9 della Disciplina - prima che tra i “...medesimi fatti giuridicamente rilevanti...” - occorre che vi sia coincidenza tra parti del procedimento giurisdizionale e parti della procedura giustiziale, anche se non è necessario che i litiganti assumano la medesima posizione in entrambe le sedi...”.*

**Nel presente caso la diversità della fattispecie oggetto della decisione 498/2019/E/eel - è stata individuata nel fatto che - nel contestuale giudizio civile relativo ad una ricostruzione dei consumi - il cliente finale aveva convenuto solo il gestore e non anche il proprio venditore, reclamante in sede giustiziale.**

\* Per completezza, si segnala che la presente decisione è attualmente sub iudice (anche) per l'eccezione di rito in questione.

## 2° caso applicativo - Delibera 28 aprile 2020, 141/2020/E/eel

In questa decisione l'Autorità ha dichiarato che:

*“...nella presente sede giustiziale viene, quindi, chiesta la condanna del gestore ad un facere che non è stato oggetto anche del citato giudizio civile...pertanto, tra la fattispecie oggetto del citato giudizio civile e quella della presente sede giustiziale non ricorre la necessaria coincidenza del petitum richiesta, per l'archiviazione del reclamo, dall'articolo 3, comma 9 della Disciplina...”.*

**Nel presente caso la diversità della fattispecie oggetto della decisione 141/2020/E/eel - rispetto a quella del precedente giudizio civile - è stata individuata nel fatto che il reclamante ha chiesto al gestore:**

- **in sede giudiziaria (a seguito di ricostruzione dei consumi effettuata dal Giudice) la restituzione dei maggiori oneri di trasporto pagati al gestore;**
- **in sede giustiziale l'emissione di note di credito e conseguente comunicazione al responsabile del servizio di dispacciamento dei minori quantitativi di energia prelevati (*id est* la rettifica tardiva dei dati di misura) per recuperare gli oneri di dispacciamento.**

### 3° caso applicativo - Delibera 22 dicembre 2020, 560/2020/E/eel

In questa decisione l'Autorità ha dichiarato che:

*“ ...la “medesima fattispecie” che viene in considerazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 9 della Disciplina, presuppone che vi sia identità dei fatti storici nel reclamo e nel ricorso - rappresentando gli stessi i “...medesimi fatti giuridicamente rilevanti...” nelle rispettive sedi giustiziale e giudiziaria - non, invece, fattispecie anche simili, ma pur sempre integrate da fatti storici diversi (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, sentenza 9 gennaio 2017, n. 36) ”.*

**Nel presente caso la diversità della fattispecie oggetto della decisione 560/2020/E/eel - rispetto a quella decisa con la decisione 367/2019/E/eel impugnata in sede giudiziaria - è stata individuata nel fatto che le due decisioni - e, quindi, il ricorso pendente sulla prima delle stesse - trattavano la tematica dei prelievi irregolari su POD diversi.**

Questi esempi applicativi evidenziano che l’Autorità non ha ritenuto essere stato presentato un ricorso “...per la fattispecie oggetto dell’istanza...” - e, quindi, riconosciuto la ricorrenza della medesima fattispecie tra sede giustiziale e sede giudiziaria - nel caso in cui **il reclamo ed il ricorso non hanno riguardato:**

- **LE MEDESIME PARTI, ANCHE SE CON RUOLI DIVERSI;**
- **OPPURE LA MEDESIMA RICHIESTA;**
- **OPPURE I MEDESIMI FATTI STORICI.**

**GRAZIE DELL’ATTENZIONE**